

*Maria Jennifer Falcone, Cristina Pagnotta*

## **Cronaca del quarto Seminario dell'Accademia Romanistica Costantiniana**

I lavori della prima giornata del Seminario in epigrafe, incentrata su *Aspetti del fenomeno processuale nella tarda antichità*, sono stati presieduti da Mariagrazia Bianchini, che ha introdotto la seduta mettendo in evidenza l'importanza degli studi sul fenomeno processuale come base per la conoscenza del diritto sin dall'età repubblicana.

Primo relatore è stato Federico Pergami (*Introduzione al processo civile*), che si è concentrato su alcuni aspetti del processo civile in epoca tardoantica e ne ha sottolineato, con il supporto delle fonti, le principali novità rispetto al passato. Lo studioso si è soffermato preliminarmente sulla centralità del ruolo dell'imperatore, confermata dal ricorso sistematico alla forma del rescritto e dalla ridotta rilevanza della giurisprudenza dell'epoca. Ha poi evidenziato tre elementi di carattere generale che costituiscono una profonda novità rispetto all'epoca classica: 1) la natura pubblica del processo civile; 2) l'unitarietà dell'intero processo di fronte a un unico funzionario imperiale; 3) la possibilità di un riesame della sentenza da parte di un giudice superiore. Ha quindi approfondito alcuni singoli elementi: la modifica dell'avvio del processo con la necessità della *litis denuntiatio*, l'obbligo di comparizione davanti al giudice e la conseguente possibilità di sanzionare la contumacia e di arrivare a sentenza anche in assenza del convenuto, la verifica delle eccezioni, perentorie e dilatorie, e la considerazione delle evenienze della confessione e del giuramento, la sottolineatura nelle fonti del tema della ragionevole durata del processo, l'uso di prove documentali e testimoniali, per le quali si inizia a osservare una preferenza verso quelle scritte rispetto a quelle orali, l'emanazione della sentenza, frutto di attenta valutazione da parte del giudice, e il superamento della sola condanna pecuniaria in favore di condanne specifiche. Infine, lo studioso ha analizzato più da vicino il complesso tema del riesame di una sentenza definitiva, commentando i paragrafi relativi nell'editto di Diocleziano in C.I. 7.62.6,

e ha sottolineato in particolare la necessità di ricorrere a un giudice diverso, si è soffermato sul dibattuto argomento dei cosiddetti *nova* in appello e ha preso in considerazione le questioni dei termini per l'impugnazione e delle sanzioni contro la temerarietà degli appelli non giustificati.

Al processo penale si è dedicato Andrea Lovato (*Introduzione al processo penale*), che ha offerto un quadro introduttivo generale con il supporto delle fonti antiche e la disamina critica degli orientamenti della storiografia moderna. Lo studioso ha preliminarmente messo in luce le difficoltà interpretative dovute alla persistenza di lessemi in contesti nuovi e con nuovi significati e ha citato l'esempio di *'accusatio'*, termine che ricorre sia in senso tecnico sia in senso generico e in ogni caso non con lo stesso valore giuridico che aveva in età tardo-repubblicana. Ha poi posto l'attenzione sulla centralità del ruolo dell'imperatore e sulla struttura burocratica complessa e piramidale che caratterizza il sistema giuridico tardoantico, sul caos normativo dovuto alla stratificazione delle leggi e al decadimento degli studi di diritto (attestato, per esempio, nell'opera di Ammiano Marcellino) e, infine, sulla sostanziale assimilazione tra il *iudicium publicum* e la *cognitio extra ordinem*. Fulcro della relazione è stato il problema se il processo penale tardoantico avesse un impianto prevalentemente accusatorio o inquisitorio: sulla questione le fonti non offrono un quadro unitario e lo studioso ha messo in guardia dalla tentazione di applicare categorie moderne a fenomeni antichi, rimandando ai lavori di Giangualberto Archi. Tra gli aspetti trattati si ricordano: la distinzione dei reati in *leviora* e *graviora*, destinati a giudici di diversa importanza, la presenza di un sistema di pene molto cruento con prevalente funzione deterrente («pedagogia del terrore») e solo in parte emendatrice, la possibilità di appello con immediata sospensione degli effetti della sentenza di primo grado, e il ricorso alla pena del reciproco come strumento per evitare il proliferare eccessivo di cause penali.

Ultima relazione della giornata è stata quella di Salvatore Puliatti (*Introduzione alla episcopalis audientia*), che, con il supporto delle fonti, ha tracciato una storia dell'istituto dell'*episcopalis audientia* in età pre-costantiniana, con Costantino e infine sotto Arcadio e Onorio. Seguendo le indicazioni che Paolo fornisce in *I Cor.* 6.1-7, le prime comunità cristiane fino a tutto il III secolo tendono a non adire i tribunali pagani per salvaguardare la dignità dei fedeli, evitare sentenze non conciliative e scongiurare il pericolo di apostasia e le persecuzioni; il ricorso al vescovo in questa fase si configura come un arbitrato. Con la proclamazione del cristianesimo *religio licita* si ha il riconoscimento pieno della giurisdizione ecclesiastica. Come si evince dalle fonti, in particolare da due costituzioni di Costantino (una del 318, C.Th. 1.27.1 e l'altra del 333, *c. Sirm.* 1, ritenuta spuria da parte degli studiosi), il ricorso all'*episcopalis audientia* in questa fase

è possibile anche su istanza di una sola delle parti in lite e le decisioni del vescovo hanno valore definitivo e sono del tutto assimilate a quelle dei giudici secolari. Tale situazione comporta un indebolimento dei tribunali dello Stato e suscita malcontento nella comunità pagana, ma anche tra gli stessi vescovi, che si sentono assediati dal gravoso compito giurisdizionale (come attestato in diversi luoghi di Agostino). Questa condizione di privilegio nei confronti dei cristiani promossa da Costantino viene ridimensionata dai suoi successori: sia nella parte orientale sia in quella occidentale dell'Impero, il ricorso al vescovo diventa possibile solo se c'è un accordo tra le parti e solo per le cause civili, come dimostrano una costituzione di Arcadio del 398 (C.Th. 1.4.7) e una di Onorio del 408 (C.Th. 1.27.2). Il ridimensionamento del potere giurisdizionale del vescovo, che mantiene comunque piena autonomia in ambito religioso – come confermato anche da altre due costituzioni (C.Th. 2.1.10 di Arcadio, in relazione ai patriarchi delle comunità ebraiche, e C.Th. 16.11.1 di Onorio) – non implica in nessun caso, secondo lo studioso, una riduzione del potere vescovile a una mera funzione arbitrale: l'arbitro, infatti, è un giudice privato, mentre il vescovo è una figura importante la cui autorità è affermata dall'Impero e alle cui decisioni è riconosciuta piena efficacia dal legislatore tardoantico.

*m.j.f.*

La seconda giornata di studi, intitolata *Aspetti della cultura del Tardoantico*, è stata introdotta e presieduta da Paolo Mari e ha annoverato gli interventi di Giorgio Barone Adesi e Paola Paolucci.

Nel suo intervento intitolato *Introduzione alla cultura cristiana*, Giorgio Barone Adesi ha trattato il rapporto tra 'civitas', nell'accezione di cittadinanza romana, e 'religio', sostenendo una continuità tra questi due aspetti. Grazie alla scoperta dei Manoscritti del Mar Morto a Qumran si può iniziare a capire quali siano stati i rapporti intrattenuti effettivamente tra Ebrei e Romani in quest'area ai confini dell'Impero, che risulterebbe connessa a un tipo di cultura cristiana «eterodossa», come si può evincere anche da alcuni luoghi del *corpus Paulinum*. Studi di carattere generale in materia sembrerebbero ormai sorpassati, mentre sarebbe necessario concentrarsi sull'abbondante materiale epigrafico e letterario a disposizione che ci consente di valutare la situazione specifica di ogni provincia e di capire la grandezza della continuità romana, attuata attraverso l'equilibrio e la capacità di modulare differenzialmente nei rapporti non solo tra Oriente e Occidente, ma anche tra stesse parti dell'Impero, che si presenta come un complesso mosaico di culture. Con riguardo a questo pluralismo giudaico già nella terra di Palestina, Giorgio Barone Adesi ha esa-

minato la *Constitutio Antoniniana* e il cosiddetto «editto di Tessalonica» di Teodosio I, cavallo di battaglia, per una certa storiografia cattolica, per dimostrare che, a differenza delle fonti cristiane, ossia Eusebio di Cesarea e Lattanzio, nella documentazione imperiale pervenutaci si riscontra la richiesta di partecipazione ai culti di Roma, tanto è vero che l'istituto della cittadinanza nella *Constitutio Antoniniana* va in questa direzione, nobilitando le aristocrazie delle città con il culto e quindi l'accesso alla romanità, in vista di un generale principio di unificazione delle disparate componenti dell'Impero. Ed è proprio all'interno di questa temperie culturale che si inserisce la rivoluzione costantiniana, che cerca di romanizzare al massimo gli usi cristiani in contrasto con l'ordinamento giuridico romano: un esempio può essere dato dalla costituzione che disciplinava il diritto d'asilo, che viene limitato al massimo. Giorgio Barone Adesi si è concentrato, infine, sull'importanza della terminologia giuridica che si riscontra nelle fonti canoniche sia latine che greche e soprattutto nelle traduzioni in lingua greca, che cercano di attualizzare la tradizione e di fornire un nuovo commento del testo. Tale fenomeno non si limita a Roma, Costantinopoli e Ravenna, ma è espressione di una classe sociale che conosce il diritto, la lingua latina e quella greca.

L'intervento di Paola Paolucci ha riguardato il tema *Lessico giuridico e centoni virgiliani*. Dopo un breve ricordo di Severino Caprioli, scomparso il 10 maggio 2016, Paola Paolucci si è proposta di investigare i termini giuridici 'libertas', 'praemium' e 'venia' (già curati da Giuliano Crifò nell'*Enciclopedia Virgiliana*), in un prodotto letterario basato sul riuso del materiale virgiliano tipico della produzione tardoantica, quali sono appunto i centoni virgiliani: dallo scarto dell'accezione del lessico giuridico in Virgilio e il modo con il quale questi lessimi sono usati nei centoni latini datati tra il IV e il VI secolo d.C., non senza un'attenzione sempre vigile ai problemi critico-testuali, si può riscontrare l'evoluzione di certi concetti dall'età augustea al mondo culturale della tarda latinità, concorrenti a delineare la centralità del diritto nell'esperienza tardoantica.

Dopo una breve premessa, Paola Paolucci ha fornito un'introduzione comprensiva dei ragguagli essenziali in materia centonaria, volta a dimostrare come i centoni tardolatini rappresentino, per i segmenti virgiliani che essi riutilizzano, interessantissimi testimoni di tradizione indiretta interrelata con la tradizione papirologica di Virgilio, particolarmente interessante non solo per la variantistica che essa esibisce, ma soprattutto per la tipologia delle sue glosse marginali e per certi specifici glossari virgiliani bilingui greco-latini che vengono, appunto, tenuti presenti dagli autori di centoni.

Nella terza sezione del suo intervento, Paolucci è passata a valutare gli scarti semantici tra l'uso dei tecnicismi giuridici in Virgilio e nei centoni. La

voce *'libertas'*, curata da Giuliano Crifò nell'*Enciclopedia Virgiliana*, esaminava i tre aspetti giuridici della libertà di fatto, della libertà personale, e della libertà politica in antitesi al *regnum*, ricordando il noto caso della *'manumissio'* di Verg., *ecl.* 1.27 e l'osservazione di Giovanni Pascoli (*Fanciullino*, v. 14 ss.) circa l'assenza in Virgilio della parola *'servus'*. D'altro canto, la parola *'libertas'* con i suoi corradicali compare nella poesia centonaria soltanto nel centone cristiano di Proba, mentre diversificate sono le attestazioni di *'servire'*: questa osservazione ha di per sé una forte valenza culturale, dal momento che, delle tre accezioni di *libertas*, che Giuliano Crifò aveva riscontrato in Virgilio, transita in questo componimento poetico soprattutto ciò che può essere reimpiegato e risemantizzato in senso cristiano.

Passando, poi, all'esame della parola *'servire'*, occorre notare che l'emistichio *'Phrygio servire marito'* di *Aen.* 4.13 conosce due riusi centonari: nel centone *Iudicium Paridis*, dove Venere promette a Paride una vera e propria unione coniugale con Elena, a differenza del *'furtivus amor'* fra Didone ed Enea (la variante *'coniugio'* di A *pro 'conubio'* virgiliano non inficerebbe pertanto la significazione coniugale del verso, identificando Paride ed Elena come legittimi *coniuges*), e nell'epitalamio centonario di Lussorio per Frido, dove con gustoso gioco paronomastico l'attributo geografico *'Phrygio'* viene trasformato nel nome proprio dello sposo, per prospettare non senza ironia la *'servitus'* della sposa (*par honestate* se non addirittura di rango superiore) rispetto al marito. L'indagine di una reale sopravvivenza negli istituti matrimoniali di quest'età del *'servitium'* della sposa nei confronti dello sposo sembra del resto essere confermata da Agostino (*conf.* 9.9 e *serm.* 37), ove la coniuge è assimilata all'*ancilla*.

Giuliano Crifò, nella sezione relativa alla voce *'praemium'* nell'*Enciclopedia Virgiliana*, metteva in evidenza, partendo dal *De inventione* ciceroniano, come la giurisprudenza eredita da una partizione del *'praemium'* d'ambito retorico l'assetto generale del proprio sistema premiale: di tali categorie risente il modo con il quale viene presentata la premiazione nei centoni *Hippodamia* e *Alcesta*, a confermare la profonda preparazione in ambito giuridico di questi *scholastici auctores* centonari. Infine, si osserva come la parte conclusiva di Verg., *Aen.* 5.353, venga riutilizzata probabilmente in un verso del centone *De alea* che viene esaminato dal punto di vista critico-testuale, in vista di una nuova edizione critica del carne.

*c.p.*